



## Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore delle case editrici

del 13 marzo 2020

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),*

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge dell'11 dicembre 2009<sup>1</sup> sulla promozione della cultura,

*ordina:*

### **Art. 1** Obiettivi di promozione

Il sostegno alle case editrici ha i seguenti obiettivi:

- a. rafforzare le case editrici svizzere sul piano nazionale e internazionale;
- b. facilitare l'adeguamento delle case editrici alle esigenze tecniche ed economiche;
- c. rafforzare il ruolo di mediazione delle case editrici tra gli autori, le librerie e i lettori;
- d. valorizzare la vasta gamma di attività culturali che le case editrici svolgono accanto alla produzione dei libri, in particolare l'editing, la promozione e la ricerca;
- e. riconoscere il lavoro delle piccole case editrici.

### **Art. 2** Requisiti di promozione

<sup>1</sup> Le case editrici devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. essere presenti sul mercato librario come editori indipendenti da almeno quattro anni e produrre titoli ogni anno e con regolarità;
- b. avere sede in Svizzera e concentrare la loro attività editoriale in Svizzera;
- c. avere una gestione aziendale che rispetti standard aziendali professionali;
- d. avere un'attività editoriale che corrisponda ad almeno il 51 per cento del proprio fatturato;

RS 442.129

<sup>1</sup> RS 442.1

- e. assicurare un'attività editoriale professionale, in particolare per quanto riguarda editing, produzione, marketing e distribuzione, e disporre di una sede aziendale reperibile in modo regolare e a orari fissi;
- f. offrire ai loro autori condizioni contrattuali corrette, tra cui segnatamente un compenso adeguato e l'obbligo di diffusione dei titoli a spese della casa editrice.

<sup>2</sup> Sono escluse dalla promozione:

- a. le case editrici annesse a musei, università o altre istituzioni pubbliche e private e che ne sono economicamente dipendenti;
- b. le case editrici legate a organizzazioni religiose, politiche o ideologiche e che ne sono economicamente dipendenti;
- c. le case editrici di organizzazioni professionali o associazioni che pubblicano prevalentemente per i loro membri;
- d. le case editrici che presentano un catalogo composto per oltre il 25 per cento da pubblicazioni su commissione;
- e. le case editrici che presentano un catalogo composto per oltre il 25 per cento da autoedizioni.

### **Art. 3** Strumenti di promozione e diritto a un sostegno

<sup>1</sup> Possono essere concessi:

- a. contributi strutturali pluriennali a case editrici la cui cifra d'affari di riferimento secondo l'articolo 5 è superiore alla soglia fissata;
- b. contributi d'incentivazione pluriennali a case editrici la cui cifra d'affari di riferimento secondo l'articolo 5 è inferiore alla soglia fissata.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale della cultura (UFC) fissa la soglia per la scelta dello strumento di promozione di cui al capoverso 1 in funzione dei mezzi finanziari a disposizione.

<sup>3</sup> Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

### **Art. 4** Calcolo dei contributi, importi minimi e massimi

<sup>1</sup> I contributi sono calcolati moltiplicando la cifra d'affari di riferimento ponderata (art. 5 cpv. 1 e 4) con una percentuale che l'UFC determina in funzione dei mezzi finanziari a disposizione.

<sup>2</sup> Gli importi minimi e massimi sono i seguenti:

- a. per i contributi strutturali: almeno 10 000 franchi e non più di 80 000 franchi per anno civile;
- b. per i contributi d'incentivazione: almeno 7500 franchi e non più di 10 000 franchi per anno civile.

**Art. 5**           Cifra d'affari di riferimento e sua ponderazione

<sup>1</sup> La base per il calcolo del sostegno finanziario di una casa editrice è la media delle sue cifre d'affari di riferimento degli ultimi quattro anni.

<sup>2</sup> La cifra d'affari di riferimento è il fatturato relativo esclusivamente ai generi narrativa, poesia, fumetti, libri per bambini e ragazzi, teatro e saggistica.

<sup>3</sup> Per la cifra d'affari di riferimento non sono presi in considerazione in particolare i libri tecnici e specialistici, le pubblicazioni scolastiche, la manualistica, i testi didattici o con intenti pedagogici, i periodici, i libri di cucina e i ricettari, le guide turistiche o naturalistiche, i libri sul benessere e la crescita personale, le partiture, le carte geografiche e gli atlanti, i dizionari e le enciclopedie, i repertori.

<sup>4</sup> La cifra d'affari di riferimento dell'editore sarà ponderata con il seguente moltiplicatore regionale:

- a. per case editrici della Svizzera tedesca: 1;
- b. per case editrici della Svizzera francese: 1,5;
- c. per case editrici della Svizzera italiana: 4.

**Art. 6**           Ordine di priorità per i contributi d'incentivazione

Se i mezzi finanziari a disposizione per i contributi d'incentivazione non sono sufficienti, l'UFC stabilisce un ordine di priorità per le case editrici in base alla quota di pubblicazioni di cui all'articolo 5 capoverso 2 presenti nel loro catalogo generale.

**Art. 7**           Procedura

<sup>1</sup> L'UFC decide circa l'erogazione degli aiuti finanziari. Per la valutazione specialistica delle richieste può farsi coadiuvare da esperti.

<sup>2</sup> Indice un concorso per ogni periodo di finanziamento. La scadenza per l'inoltro di una candidatura è comunicata nel quadro del concorso.

<sup>3</sup> Le richieste devono documentare l'adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie riguardo ai criteri di promozione.

<sup>4</sup> L'UFC può concludere un contratto di prestazioni con i beneficiari di aiuti finanziari. Il contratto stabilisce in particolare l'ammontare dell'aiuto finanziario e gli oneri.

<sup>5</sup> Il versamento dell'aiuto finanziario può avvenire in più rate. L'importo definitivo è versato nel corso dell'anno di sussidio sulla base del rendiconto dell'anno precedente, previsto dal contratto di prestazioni.

**Art. 8** Oneri

I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:

- a. rendere noto il sostegno concesso dall'UFC;
- b. comunicare senza indugio all'UFC modifiche sostanziali concernenti la loro attività;
- c. presentare all'UFC ogni anno entro fine gennaio un rapporto sulle attività dell'anno precedente disciplinate dal contratto di prestazioni;
- d. spedire alla Biblioteca nazionale svizzera un esemplare di tutte le nuove pubblicazioni prodotte nel quadro delle loro attività editoriali.

**Art. 9** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFI del 25 novembre 2015<sup>2</sup> concernente il regime di promozione 2016–2020 in favore delle case editrici è abrogata.

**Art. 10** Disposizione transitoria

Per le procedure ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applica l'ordinanza del DFI del 25 novembre 2015<sup>3</sup> concernente il regime di promozione 2016–2020 in favore delle case editrici.

**Art. 11** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2020.

13 marzo 2020

Dipartimento federale dell'interno:  
Alain Berset

<sup>2</sup> RU 2015 5623

<sup>3</sup> RU 2015 5623